

SCHEDE TECNICHE

Indice degli argomenti trattati nelle varie schede

Scheda n° 1

- ❑ Decreti legislativi correlati alla legge n. 243 del 23/8/2004:
comma 1, comma 2 paragrafi a) b) c) d), commi 10, 11, 20, 31, 32, 33
- ❑ Modalità, oneri e coperture contributive:
commi 41, 42, 43
- ❑ Procedure tra Governo e Parlamento:
commi 44, 45, 46, 47, 48
- ❑ Disposizioni correttive ai Decreti Legislativi:
comma 49

Scheda n°2

- ❑ Certificazione diritto a pensione (normativa precedente)
- ❑ Diritti certificati al 31-12-2007:
commi 3, 4, 5
- ❑ Istituzione del Casellario delle Posizioni Assicurative:
commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Scheda n°3

- ❑ Modalità di accesso alla pensione dal 1-1-2008:
commi 6, 7, 8, 9.
- ❑ Anzianità e lavoro a tempo parziale:
comma 2, lettera s)
- ❑ Tabelle e nuove finestre di accesso alla pensione

Scheda n°4

- ❑ Posticipo del pensionamento di anzianità:
commi 12, 13, 14, 15, 16, 17: comma 2, lettera p)
- ❑ Modifiche al pensionamento di vecchiaia:
comma 2, lettera b)
- ❑ Supplementi di pensione:
comma 2, lettera d)

Scheda n°5

- ❑ Lavoratori in mobilità:
commi 18, 19.
- ❑ Prosecuratori volontari:
comma 8
- ❑ Compatibilità tra versamenti volontari e rapporto di collaborazione:
comma 2, lettera t)

Scheda n° 6

- ❑ Lavoro sommerso:
comma 2, paragrafo 11, lettera m)
- ❑ Totalizzazione:
comma 2, paragrafo 11, lettera o)
- ❑ Cumulo pensione/lavoro:
comma 2, lettera c)

Scheda n°7

- ❑ Lavori usuranti:
comma 11, lettera c)
- ❑ Maternità:
comma 11, lettera e)
- ❑ Contribuzione figurativa (Legge 104/92):
comma 2, lettera r)

Scheda n°8

- ❑ Contributo di solidarietà:
comma 2, lettera u)
- ❑ Suddivisione Assistenza/Previdenza:
comma 2, paragrafo 11, lettera n)

Scheda n° 9

- ❑ Armonizzazione:
comma 2, lettera q);
comma 10,
comma 11, lettere a) e b)

Scheda n° 10

- ❑ Testo unico:
commi 50, 51, 52, 53.
- ❑ Nucleo di valutazione:
commi 21, 22.

Scheda n° 11

- ❑ Fondi professionali:
commi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Scheda n° 12

- ❑ Personale artistico Enti Lirici:
comma 54
- ❑ Contenzioso di pensionati Fondi sostitutivi:
comma 55.

Scheda n° 13

- ❑ Previdenza complementare; TFR; Decontribuzione:
comma 2, lettera e), più punti successivi sino a lettera l)

Scheda n° 1

- Decreti legislativi correlati al provvedimento:
comma 1, comma 2 paragrafi a) b) c) d), commi 10, 11, 20, 31, 32, 33
- Modalità, oneri e coperture contributive:
commi 41, 42, 43
- Procedure tra Governo e Parlamento:
commi 44, 45, 46, 47, 48
- Disposizioni correttive ai Decreti Legislativi:
comma 49

Decreti legislativi correlati al provvedimento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- a)** liberalizzare l'età pensionabile;
- b)** eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- c)** sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
- d)** rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
- b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
- c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
- d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
- b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
- c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
- d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
- e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
- f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di

previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Modalità, oneri e coperture contributive

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

Procedure tra Governo e Parlamento

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Disposizioni correttive ai Decreti Legislativi

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 al comma 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

OSSERVAZIONI

A prescindere dalle modalità operative e dalla tempistica prevista dai Decreti Legislativi che possono richiedere un arco complessivo di ben 36 mesi prima di avere un quadro esatto degli effetti del provvedimento di base, non vi è dubbio che le materie trattate nel primo e secondo comma sono di particolare interesse e determineranno aspetti fondamentali del sistema previdenziale italiano.

Sono riprese alcune norme già in parte operanti, quali la cumulabilità tra pensione di anzianità e lavoro; le questioni correlate alla totalizzazione; il sostanziale completamento della armonizzazione tra le varie normative che i decreti attuativi della Legge 335/1995 hanno solo parzialmente concretizzata (commi 10 e 11).

L'ipotesi di una particolare garanzia per l'accesso alla pensione con 40 anni di anzianità contributiva per soggetti cosiddetti precoci (attività lavorativa di almeno 1 anno prima del 19° anno di età) lascia prevedere l'elevazione della anzianità contributiva oltre tale limite e quindi la modifica delle attuali norme di calcolo delle pensioni che è limitata a 2080 settimane. Anche quanto previsto in tema di "progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni" appare prospettivamente legato ad un quadro normativo non interamente e chiaramente esplicitato dall'attuale provvedimento.

Scheda n°2

- Certificazione diritto a pensione (normativa precedente)
- Diritti certificati al 31-12-2007:
commi 3, 4, 5
- Istituzione del Casellario delle Posizioni Assicurative:
commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Diritti certificati al 31-12-2007

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

Istituzione del Casellario delle Posizioni Assicurative

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

- a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
- b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
- c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
- e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,

secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie – Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

OSSERVAZIONI

I commi 3, 4 e 5 concernenti la maturazione e certificazione dei requisiti di accesso alla pensione entro il 31/12/2007 secondo le norme vigenti prima della entrata in vigore della nuova legge, destano alcuni interrogativi e perplessità:

- Se è vero che le norme cambiano dal 1°/1/2008, appare pleonastico affermare che tutto il maturato precedente ricade nelle vecchie norme;
- Quanto indicato al comma 3 sembra soltanto teso a frenare la solita corsa al pensionamento da anni in atto e non garantisce affatto gli assicurati da evoluzioni normative prevedibili prima del 2008.
- Il comma 4 garantisce gli attuali criteri di calcolo della pensione per l'anzianità maturata sino alla data del conseguimento del diritto alla pensione. Se il lavoratore in possesso del diritto e/o della relativa certificazione rimane al lavoro successivamente, può correre il rischio di vedersi calcolare la pensione con modalità diverse e in pro-rata?
- La garanzia alla prestazione pensionistica (si pensa anche in termini di misura) è veramente indicata al comma 5?
- Si annota, in tema di certificazione che questa al momento non è attuata dagli enti diversi dall'INPS e che lo stesso INPS è in ritardo di 15 anni nella normalizzazione degli archivi degli iscritti ai Fondi o ex Fondi speciali per i quali la certificazione è impedita da precise disposizioni dello stesso Istituto.
In ultimo si fa presente che l'INPS non è stato in grado di mantenere gli impegni programmati per far pervenire agli assicurati del Fondo Ferrovieri l'estratto conto nei tempi previsti e che agli assicurati di alcuni "Fondi Speciali" sono pervenuti nei mesi scorsi "Estratto conto" assolutamente inadatti e incomprensibili per le norme che attengono tali Fondi.

In tema di estratti conto e quindi di certificazione, vedasi anche circ. INPS n. 86 del 12/5/2003.

I commi dal 23 al 30 prevedono l'istituzione del casellario di tutte le posizioni degli iscritti attivi in tutte le Gestioni e ai vari Enti del settore privato e pubblico, dipendenti o autonomi.

L'iniziativa è indubbiamente da condividere sul piano generale, mentre a livello pratico, così come formulata desta una serie di perplessità. Tra le principali:

- ***Perché il casellario è previsto solo per le posizioni attive, tralasciando la moltitudine (immensa) delle posizioni silenziose?*** Queste, nell'ottica delle norme attuali e future sulla totalizzazione, potrebbero divenire importanti e operativamente essenziali. Parimenti, ipotesi non avveniristiche di raccordo tra calcolo retributivo e contributivo, nonché una visuale più ampia a livello Europeo di un sistema previdenziale raccordato alla più ampia mobilità dei lavoratori dipendenti e autonomi tra i vari Stati membri dovrebbe suggerire la previsione di un Casellario funzionale al nuovo secolo.
- La tempistica per l'attuazione del casellario appare estremamente ristretta (5 mesi complessivi) dalla entrata in vigore della legge. Forse il Legislatore, pur confidando giustamente sulla moderna informatica, non ha idea dello stato reale degli archivi, della loro struttura e quindi delle possibili difficoltà di implementazione dei dati in unico casellario.
- Il traguardo previsto dal comma 26 sarebbe auspicabile nel volgere di qualche anno e realizzabile concretamente se a fronte di un coerente completamento della armonizzazione, il testo unico delle norme previdenziali si realizza come previsto dai commi 50, 51, 52 e 53.
- Quanto previsto al comma 30, circa la nuova ipotesi di individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende dei lavoratori autonomi e parasubordinati, mentre per un verso la previsione di un Decreto ministeriale appare auspicabile e in raccordo con gli Enti previdenziali, sembrerebbe utile suggerire un preventivo raccordo con le parti sociali, stante le implicazioni che sul piano pratico e gestionale ne conseguono.

Scheda n°3

- Modalità di accesso alla pensione dal 1-1-2008:
commi 6, 7, 8, 9.
- Anzianità e lavoro a tempo parziale:
comma 2, lettera s)
- Tabelle e nuove finestre di accesso alla pensione

Modalità di accesso alla pensione dal 1-1-2008

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Anzianità e lavoro a tempo parziale

Comma 2

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

Tabelle e nuove finestre di accesso alla pensione

Tabella A

(art. 1, commi 6 e 7)

Età anagrafica		
Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62
* 2014	62	63

** vedasi comma 7*

OSSERVAZIONI

Il sesto comma introduce le più sostanziali varianti al pensionamento, a partire dal 1° gennaio 2008, che sono sintetizzate nella allegata tabella A). Non solo, il successivo 7° comma prevede, sia per i lavoratori dipendenti, sia per gli autonomi la elevazione della età minima di un ulteriore anno di requisito anagrafico.

- La pensione prevista dalla legge 335/1995 con il sistema di calcolo contributivo con 57 anni di età, viene portata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Si sottolinea che tale modifica, concretamente pesante, entra in funzione praticamente prima che la legge 335/95 sia entrata in funzione per questa tipologia di assicurati.
In pratica il diritto al pensionamento viene elevato di 3 anni per le donne e 8 per gli uomini rispetto alla norma originaria.
- Le finestre di accesso al pensionamento sono ridotte a due (vengono abolite quella di aprile e ottobre) a partire dal 2008, imponendo in concreto l'ampliamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti e ancora di più per i lavoratori autonomi.
- Il comma 8 dovrebbe consentire ai proscrittori volontari autorizzati prima del 1° marzo 2004 di accedere alla pensione di anzianità con le regole vigenti ante legge n. 243/2004, pertanto si presume che per questa tipologia di assicurati rimangano valide le quattro "finestre" della precedente normativa.
- L'apparente importante concessione indicata al comma 9 che lascia alle lavoratrici la possibilità di accedere alla pensione con 57 anni di età se dipendenti e 58 se autonome, fermi restando i 35 anni di contributi, purché optino per il calcolo contributivo, sottende una pesante trappola contabile per il calcolo della pensione che inciderà notevolmente sul suo importo.
In tema di calcolo contributivo va tenuto presente che dal 2005 sono già previsti dalla legge 335/95 le variazioni dei coefficienti di calcolo che probabilmente saranno di oltre il 5 per cento meno favorevoli.
Si annota che l'opzione al contributivo per iscritte agli ex Fondi Speciali INPS risulterà ancora più negativo rispetto alle lavoratrici iscritte al FPLD.
Sempre al comma 9 si fa riferimento al calcolo contributivo di cui al Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1997. Si ricorda che il metodo di calcolo previsto in tale Decreto è stato ulteriormente peggiorato da successive norme di legge.

DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'
ANTE LEGGE 243/2004
(lavoratori dipendenti)

Anno di pensionamento età	Contributi più età		Contributi senza
	Generalità dei lavoratori	Operai e precoci	
2004 - 2005	35 + 57	35 + 56	38
2006 - 2007	35 + 57	35 + 57	39
Dal 2008 in poi	35 + 57	35 + 57	40
NUOVE NORME DAL 2008			
2008 - 2009	35 + 60	(X)	40
2010 - 2013	35 + 61	(X)	40
Dal 2014	35 + 62	(X)	40

(X) - La legge 243/04 prevede (entro 18 mesi) interventi attraverso decreti legislativi in favore di lavoratori precoci, per addetti a lavori usuranti e per lavoratori madri.

PENSIONI DI ANZIANITA'
VECCHIE E NUOVE FINESTRE

Maturazione requisiti

Decorrenza pensione dal

LAV. DIPENDENTI

Finestre ante legge 243

Entro il primo trimestre dell'anno (gennaio – marzo)	1° luglio dello stesso anno (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno)
Nel secondo trimestre dell'anno (aprile – giugno)	1° ottobre dello stesso anno (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre)
Nel terzo trimestre dell'anno (luglio – settembre)	1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica
Nel quarto trimestre dell'anno (ottobre – dicembre)	1° aprile dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica

Finestre dal 2008

Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre dell'anno precedente)
Nel quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo, indipendentemente dall'età anagrafica

LAV. AUTONOMI

Finestre ante legge 243

Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
Nel secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
Nel terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
Nel quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

Finestre dal 2008

Entro il primo semestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo
Nel secondo semestre dell'anno	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti

Dalla nuova legge sono previste ulteriori disposizioni, tramite apposito Decreto, per l'accesso al pensionamento degli assicurati con 40 anni di contributi.

Scheda n°4

- Posticipo del pensionamento di anzianità:
commi 12, 13, 14, 15, 16, 17; comma 2 lettera p)
- Modifiche al pensionamento di vecchiaia:
comma 2 lettera b)
- Supplementi di pensione:
comma 2 lettera d)

Posticipo del pensionamento di anzianità

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

“i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”.

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

Comma 2

p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori

e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

Modifiche al pensionamento di vecchiaia

Comma 2

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

Supplementi di pensione

Comma 2

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

DECRETO MINISTERIALE SU POSTICIPO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA'

Articolo 1

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'articolo 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il

mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 e ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Articolo 2

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio istituto previdenziale e al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
2. L'Istituto previdenziale provvede a inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità di cui all'articolo 1, comma 12, della predetta legge, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.

**ELABORAZIONE UILP SU IPOTESI DI BENEFICIO COMPLESSIVO (bonus +
detassazione)
nel caso di posticipo di pensionamento per anzianità
(dinamica annua del 2,5%)**

Anno	A Reddito da lavoro lordo	B IRPEF * su A	C Importo bonus 32,7% di A	D Totale A+C lordo	E IRPEF col. D complessiva	F Totale bonus C + (E - B)	G Beneficio comp in % su A
2005	26.650,00	6.255,47	8.714,55	35.364,55	9.469,17	11.928,25	44,75%
2006	27.316,25	6.374,42	8.932,41	36.248,66	9.813,98	12.371,97	45,29%
2007	27.999,16	6.629,59	9.155,73	37.154,89	10.222,41	12.748,55	45,53%
**							
2005	52.000,00	16.167,00	17.145,17	69.145,17	22.878,62	23.856,79	45,87%
2006	53.300,00	16.699,00	17.583,27	70.883,27	23.609,47	24.493,27	45,95%
2007	54.632,50	17.218,68	18.032,32	72.664,82	24.411,17	25.224,81	46,17%

* solo detrazioni e deduzioni personali;

** esempio con ipotesi di reddito annuo superiore al tetto di 37.883,00 Euro (lordi) e con bonus che passa al 33,7% per la parte eccedente.

Documentazione

Al fine di una miglior comprensione e interpretazione del Decreto Ministeriale riguardante il posticipo del pensionamento di anzianità, si ritiene opportuno riprodurre la delibera n. 13 del 7 settembre 2004, assunta dal CIV (Consiglio di indirizzo e vigilanza) dell'INPS:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Norme per incentivare il posticipo del pensionamento.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 7 settembre 2004)

VISTO l'articolo 1, commi da 12 al 17, delle "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatori" - di cui al testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 28 luglio 2004 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -, che disciplina per il periodo 2004-2007 l'incentivazione a posticipare il pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità;

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004 di approvazione delle Linee di Indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007;

VISTA la propria Deliberazione n. 11 del 27 luglio 2004;

PREMESSO che è compito primario dell'Istituto fornire ai lavoratori interessati tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per una consapevole decisione;

CONSIDERATO l'impegno che la Direzione dell'Istituto dovrà produrre per l'applicazione della norma al fine di sostenere i lavoratori nella consapevole assunzione di decisioni individuali,

DELIBERA

i seguenti indirizzi:

- prevedere un'attività organizzativa specifica per i lavoratori interessati, al fine di predisporre per tutti coloro che ne richiederanno l'applicazione, l'estratto conto certificativo corredato dall'indicazione della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà di cui al comma 12 della legge, nonché dell'importo della pensione alla medesima data;
- interessare gli Enti di Patronato ad una fattiva collaborazione nell'applicazione della norma;
- prevedere specifiche procedure semplificate nei riguardi delle aziende interessate;
- monitorare trimestralmente gli effetti della normativa, al fine di offrire agli Organi dell'Istituto e ai Ministeri vigilanti una costante analisi qualitativa e quantitativa;
- adottare iniziative dirette a rappresentare agli Organi Istituzionali i problemi normativi aperti, evidenziati nel documento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

PROBLEMI NORMATIVI APERTI

- Applicazione a particolari settori produttivi e a particolari tipologie di lavoratori

E' oggetto di necessaria chiarificazione da parte degli organi istituzionali se il regime incentivante introdotto dalla nuova norma debba interessare anche i lavoratori impiegati in aziende per le quali sono in corso procedure di ristrutturazione ovvero di crisi produttiva.

Analogamente occorre chiarire se tali benefici si applicano ai lavoratori che già beneficiano di particolari maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Ci si riferisce in particolare ai lavoratori esposti all'amianto ovvero riconosciuti invalidi.

- Possibilità di recedere dall'opzione

Non è chiaro allo stato attuale se è consentita la possibilità di recedere dall'opzione in un momento successivo al suo esercizio. E qualora ciò fosse reso possibile quali sono le conseguenze.

- Decadenza dell'opzione alla data del 31 dicembre 2007

La norma (articolo 1, comma 12, della legge) limita al periodo 2004 – 2007 l'incentivazione per il posticipo del pensionamento. A decorrere dal 1° gennaio 2008 (o eventualmente anche prima in caso di eventuale recesso dall'opzione) per i lavoratori che continuano a prestare l'attività lavorativa riprende l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Fermo restando l'utilizzo di tale contribuzione ne rimane poco chiaro l'utilizzo a fini pensionistici, se debba produrre un supplemento di pensione ovvero la rideterminazione della pensione medesima.

- Diritto al bonus oltre il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia

Risulta non congruente il dispositivo introdotto dal comma 12, immediatamente applicabile, con quanto disposto al comma 2, lettera b) – oggetto di delega – sulla liberalizzazione dell'età pensionabile. In altri termini sembrerebbe che l'esercizio della facoltà di posticipare il pensionamento si applichi, al momento attuale, ai soli pensionandi di anzianità e fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

- Effetti dell'abrogazione dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

La norma citata prevede incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. E' necessario chiarire quali conseguenze sorgono da tale abrogazione nei confronti di coloro che attualmente ne stanno usufruendo.

- Insorgenza di malattia od infortunio nel periodo di posticipo del pensionamento

Nel periodo di posticipo del pensionamento mentre viene svolta attività lavorativa senza obbligo contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti permane comunque l'obbligo di assoggettare la relativa retribuzione alle altre contribuzioni.

Occorre chiarire come nel predetto periodo si coniuga da un lato l'erogazione del bonus e dall'altro il diritto alle prestazioni temporanee nonché il diritto e gli effetti della eventuale contribuzione figurativa.

- Richiedenti titolari di assegno di invalidità

Come considerare la richiesta di posticipo al pensionamento di anzianità da parte di titolari di assegno di invalidità in presenza di giurisprudenza attualmente negativa sulla trasformabilità dell'assegno in pensione di anzianità.

- Sopravvenienza di fattori invalidanti

L'insorgere di fattori invalidanti durante il periodo di posticipo del pensionamento può o meno consentire a tale lavoratore di accedere alle eventuali prestazioni conseguenti, quale l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità.

- Periodo di percezione della indennità sostitutiva del preavviso

Come si concilia la percezione dell'incentivo in presenza della indennità sostitutiva del preavviso.

DOCUMENTAZIONE:



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

OGGETTO: Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004 n. 243 - Campo di applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. "bonus").

La legge n. 243 del 2004 stabilisce che l'incentivo al posticipo del pensionamento spetta ai lavoratori che soddisfino **tutti** i requisiti che seguono:

1. essere lavoratori dipendenti del settore privato;
2. essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai fondi sostitutivi della medesima;
3. aver maturato i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva (o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica), previsti (v. *Allegato 1*) dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 59, comma 6), ovvero, per le particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 1, comma 26).

In base al punto 1, sono **esclusi** dal "bonus" i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, vale a dire le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie fiscali. In base all'articolo 3 del predetto decreto, concernente il personale in regime di diritto pubblico, anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi sono da considerare amministrazioni pubbliche e pertanto i loro dipendenti non possono optare per il "bonus". Le cosiddette Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sopra citate in conformità al parere n. 260 del 1999 del Consiglio di Stato.

Precisato quanto sopra e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, **in tutte le altre situazioni** di lavoro dipendente (es. Ferrovie S.p.A., RAI) i lavoratori possono far valere il diritto al “bonus”.

In base al punto 2, il “bonus” non spetta ai lavoratori iscritti all’INPDAP e all’IPOST, in quanto tali enti sono definiti **esclusivi** dell’AGO. Possono invece accedere al “bonus” i lavoratori iscritti all’ENPALS, in quanto tale ente gestisce una **forma sostitutiva** dell’AGO.

Con riferimento al punto 3, resta inteso che il lavoratore deve maturare i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le tabelle di cui all’*Allegato 1* **anche** nel caso in cui il regime di appartenenza richieda requisiti più favorevoli (fondo volo, minatori, marittimi). Per i lavoratori dipendenti con cumulo di contribuzione relativa a lavoro autonomo, i requisiti sono quelli esposti nell’ultima tabella dell’*Allegato 1*.

Le **maggiorazioni contributive** previste per particolari categorie di lavoratori (es. sordomuti, esposti all’amianto, etc.) e delle quali è fornito, a titolo esemplificativo, un elenco nell’*Allegato 2*, **sono utili** ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l’esercizio dell’opzione “bonus”.

Casi particolari

In talune realtà produttive appartenenti al settore privato (es. aziende municipalizzate, università private) coesistono per i lavoratori da esse dipendenti **iscrizioni a forme assicurative diverse**. In tali casi, in considerazione della tassatività della norma di legge, l’accesso al bonus è consentito **solo** ai lavoratori iscritti all’AGO o alle forme di essa sostitutive.

Per quanto riguarda l’INPGI, che gestisce una forma assicurativa sostitutiva dell’AGO, l’accesso al “bonus” da parte degli iscritti è subordinato all’adozione di apposita deliberazione da parte dell’ente, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ulteriori chiarimenti

L’ammontare del bonus è pari ai **contributi effettivamente versati** (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto quindi degli eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda. Parimenti, mancando un effettivo versamento, le contribuzioni figurative (es. cassa integrazione guadagni) non rilevano ai fini del “bonus”.

Chi opta per il “bonus” può interrompere il rapporto di lavoro e chiedere la pensione di anzianità in qualsiasi momento.

A gennaio del 2008, il lavoratore che ha usufruito del “bonus” può continuare a lavorare senza andare in pensione. La contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo di “bonus” dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Per il raggiungimento del requisito contributivo necessario ad usufruire del “bonus”, è possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia.

(Roberto Maroni)

ALLEGATO 1

**TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449
(articolo 59, comma 6)**

Requisiti per la pensione di anzianità richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti

Anno	Età e anzianità	Anzianità
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39

**TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
(articolo 1, comma 26)**

**Requisiti per la pensione di anzianità per le particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate
all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**

Anno	Età e anzianità	Anzianità
2004	56 e 35	38
2005	56 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON CUMULO DI CONTRIBUZIONE RELATIVA A LAVORO AUTONOMO

Anno	Età e anzianità	Anzianità
2004	58 e 35	40
2005	58 e 35	40
2006	58 e 35	40
2007	58 e 35	40

MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

- soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 e 8, della legge n. 257 del 1992;
- lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1991, che estende, agli stessi, i benefici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985;
- lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del D.P.R. 915 del 1978, come modificata dal D.P.R. n. 834 del 1981, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000;
- prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, ai sensi dell'art. 24, 25 e 26 della legge n. 413 del 1984;
- lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in miniere, cave e torbiere che hanno cessato l'attività ai sensi dell'articolo 78, comma 23, della legge n. 388 del 2000.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

(Tratto da circ. INPS n. 259 del 27.9.1994)

Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

Condizioni per la liquidazione dei supplementi

*Contributi nell'assicurazione
Generale obbligatoria*

*Contributi nelle gestioni dei
lavoratori autonomi*

5 anni della decorrenza della pensione o del precedente
supplemento

Età pensionabile delle gestioni dei
lavoratori autonomi e 5 anni dalla
decorrenza della pensione o del
supplemento

Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati con età
pensionabile dell'assicurazione generale obbligatoria

Per una sola volta, dopo 2 anni per i
pensionati con età pensionabile
delle gestioni dei lavoratori autonomi

Pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi

Condizioni per la liquidazione dei supplementi

*Contributi nell'assicurazione
Generale obbligatoria*

*Contributi nelle gestioni dei
lavoratori autonomi*

5 anni della decorrenza della pensione o del precedente
supplemento

5 anni dalla decorrenza della pensione o
del precedente supplemento

Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati
con età pensionabile

Per una sola volta, dopo 2 anni per i pensionati
con età pensionabile

dell'assicurazione generale obbligatoria

delle gestioni dei lavoratori autonomi

OSSERVAZIONI

Le nuove norme sul posticipo del pensionamento di anzianità sono quelle che avranno (stanno avendo) il primo impatto con la realtà del Paese e nel mondo del lavoro.

Molte sarebbero le considerazioni che andrebbero fatte sotto vari angoli visuali e non soltanto di carattere tecnico/normativo legate alla indubbia incompletezza del disposto legislativo

Il posticipo al pensionamento, che secondo il comma 12 viene sancito ai "fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico" andrà verificato sul lungo periodo (fine 2007) e probabilmente non darà i risultati che il legislatore ha ipotizzato.

- La sensazione che se ne trae nella prima fase di vigenza della nuova norma, è quella che nella maggior parte dei casi la opzione al posticipo sia legata in prevalenza a problemi di liquidità del singolo lavoratore che prevalgono su considerazioni di vera convenienza che andranno valutate invece sul lungo periodo.
- Forse non sono state considerate a sufficienza le reali conseguenze sul piano della minor occupazione delle più giovani leve di lavoratori che potrebbero invece dare il cambio a soggetti tecnologicamente obsoleti. Questi possono invece decidere in prima persona di rimanere al lavoro in ambienti che organizzativamente avrebbero esigenze diverse. Forse una correlazione tra le scelte del singolo lavoratore e il dirottamento parziale di risorse come in precedenza previsto dal soppresso art. 75 della legge n° 388/2000 che l'attuale comma 17 invece abroga, poteva essere meglio compreso nella attuale fase economica nazionale.
- Per brevità si evita di entrare nel dettaglio di conteggi correlati ai pro o contro la reale convenienza circa la scelta del bonus. Certamente appaiono molto veritiere le considerazioni di coloro che valutano per redditi medio/bassi il saldo negativo nel medio/lungo termine della scelta effettuata.
- La mancata previsione di regolamentare in maniera diversa la possibilità di opzione del lavoratore in Aziende in stato di crisi, ristrutturazione, ecc. potrà generare assurdi contrasti tra lavoratori nello stesso ambito di attività.
- Va sottolineato infine che, a prescindere dalle precedenti considerazioni, l'esclusione di tutto il settore pubblico dalla possibilità di utilizzare l'incentivo per la permanenza in servizio crea in primis una disparità che non può essere accettata in quanto imposta da una legge dello Stato forse con aspetti di incostituzionalità

Scheda n°5

- Lavoratori in mobilità:
commi 18, 19.
- Procuratori volontari:
comma 8
- Compatibilità tra versamenti volontari e rapporto di
collaborazione:
comma 2 lettera t)

Lavoratori in mobilità

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data dal 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

Prosecutori volontari

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

Compatibilità tra versamenti volontari e rapporto di collaborazione

Comma 2

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

OSSERVAZIONI

Quanto stabilito al comma 18, che limita a 10.000 lavoratori i potenziali fruitori delle precedenti norme sul pensionamento appare anacronistico rispetto alla realtà esistente nelle varie aree di crisi.

Limitare, certamente per motivi di spesa, il numero dei fruitori di una norma di legge non ha senso e non ha senso correlare il tutto alla tempistica di presentazione delle domande all'Ente di previdenza.

Vi è da presumere che prima di definire il comma 18 il legislatore sia stato messo in condizione, trattandosi di accordi anteriori al 1-3-2004, di conoscere da parte INPS e dagli uffici territoriali per l'impiego, l'esatto numero dei lavoratori interessati e quindi se erano meno di 10.000 non era il caso di indicare tale cifra nel comma 18. Se erano oltre 10.000, fossero anche 50 o 100 in più, con il comma 18 si è creata un'ingiustizia notevole e costituzionalmente assurda.

Il successivo comma 19 provocherà una assurda corsa alle domande dei potenziali aventi diritto, darà un cruccio gestionale in più all'INPS che si poteva, con un po più di realismo normativo evitare.

Per quanto attiene la attuazione del comma 2, lettera t), la compatibilità dei versamenti volontari in altre Gestioni per i titolari di rapporto di collaborazione, si stimerebbe opportuno una contemporanea rivisitazione della normativa complessiva circa la possibilità di versamenti volontari, a prescindere dalla Gestione nella quale l'assicurato è iscritto tempo per tempo, inquadrando tale problematica con le norme sulla totalizzazione e quelle che possono o potranno prevedere la liquidazione di una o più prestazioni esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Scheda n° 6

- Lavoro sommerso:
comma 2, paragrafo 11, lettera m
- Cumulo pensione/lavoro:
comma 2, lettera c
- Totalizzazione:
comma 2, paragrafo 11, lettera o

Lavoro sommerso

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

Cumulo pensione/lavoro:

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

Totalizzazione

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

OSSERVAZIONI

Il comma 2, paragrafo 11, lettera m) fa preciso riferimento all'opportunità (attraverso appositi decreti legislativi) di realizzare specifiche misure volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati.

La lettera c del medesimo comma 2 prevede l'ampliamento della possibilità di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente e autonomo.

Le due questioni appaiono strettamente correlate e certamente le disposizioni legislative previste in attuazione alla legge n.243/2004 dovranno fare chiarezza su entrambi i versanti.

- L'INPS , con delibera n. 258 del 5/4/2000, istituiva gli osservatori regionali sul lavoro nero.

La legge 383 del 18/10/2001 ha emanato "norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa"

Il Ministero dell'Economia, in una recente comunicazione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha reso noti i magri risultati ottenuti per il periodo 2001/2002 su questo specifico argomento. Sostanzialmente siamo all'anno zero se si raccordano i risultati ottenuti con la realtà che esiste nell'apparato produttivo ove esistono pesanti presenze del lavoro nero, della evasione, elusione e in parte anche anomali fenomeni di cumulabilità tra redditi da pensione e attività di lavoro dipendente o autonomo.

In 10 anni si sono intrecciate una serie di norme che andrebbero riordinate e coerentemente rese operanti. Le nuove disposizioni riguardanti le collaborazioni coordinate e continuative che entrano in vigore dal 25 ottobre 2004 potrebbero fare chiarezza su una ampia serie di contratti che per il passato davano troppe opportunità di trovare soluzioni che nella sostanza erano fonte legalizzata di elusioni ed evasioni contributive e sottraevano risorse al bilancio del FPLD.

Decreti Legislativi che affrontino con coerenza e globalmente i fenomeni sopra denunciati e che coinvolgono seriamente tutte le parti sociali sono ovviamente auspicabili nel più breve tempo possibile.

In questo quadro dovrebbe essere rivista l'operatività ispettiva dei vari Enti e delle autorità preposte ai controlli nell'apparato industriale e in particolare nelle medio/piccole aziende.

La legge 243, comma 2, paragrafo 11, lettera O), prevede che con apposito decreto sia ridefinita la disciplina in materia di totalizzazione.

Indubbiamente le varie questioni che si intrecciano su questa specifica problematica vanno risolte con coerenza e nell'interesse primario degli assicurati nelle varie Gestioni (pubbliche e private) i quali, va tenuto presente, sono stati a suo tempo, obbligatoriamente iscritti nelle Gestioni medesime.

Non si comprende peraltro, che già nella legge 243 si preveda di limitare la totalizzazione per contributi di almeno 5 anni in ogni singola Cassa interessata alla totalizzazione. Ne possono conseguire casi assurdi e contrari a diritti fondamentali del cittadino assicurato.

Non si comprende perché possono totalizzare soltanto gli assicurati che abbiano diritto ad almeno una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

Si sottolinea infine che le varie Casse, a seguito di una recente sentenza del TAR del Lazio sembrano autorizzate a particolari ed autonome interpretazioni circa le modalità di calcolo dei singoli spezzoni di prestazioni. Il quadro che si sta presentando prima della emanazione del Decreto Legislativo previsto dalla Legge 243 non è conseguentemente dei più tranquillizzanti per le varie categorie di assicurati e appare orientarsi su soluzioni esattamente opposte alle originarie indicazioni di tutela previdenziale di questi cittadini (lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti).

Sugli argomenti trattati nella presente scheda di vedano in particolare le circolari INPS:

- n. 85 del 26/04/2000
- n. 197 del 23/12/2003
- n. 23 del 06/02/2004

Scheda n°7

- Lavori usuranti:
 comma 11, lettera c)
- Maternità:
 comma 11, lettera e)
- Contribuzione figurativa (Legge 104/92):
 comma 2, lettera r)

Lavori usuranti

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

Maternità

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

Contribuzione figurativa (Legge 104/92)

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

OSSERVAZIONI

Le problematiche riguardanti i lavoratori che svolgono attività usuranti sono state previste dal Dec. Legislativo n. 374 del 1993. Con tale norma erano state individuate le seguenti attività:

- Lavoro notturno continuativo.
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.
- Lavori in galleria, cava o miniera.
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizi, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie.
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori svolti dai palombari.
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi.
- Lavori ad alte temperature: addetti a forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo.
- Autisti di mezzi rotabili di superficie.
- Marittimi imbarcati a bordo.

- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza.
- Trattoristi.
- Addetti alle serre e fungaie.
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Un successivo intervento legislativo è stato previsto dall'art. 12 della Legge n. 724/94; quindi dalla legge n. 335/95.

Un decreto ministeriale del 19/5/1999 stabilisce l'ambito delle attività definite particolarmente usuranti e i criteri per la loro individuazione.

In pratica le norme sui lavori usuranti e particolarmente usuranti hanno trovato un primo concreto avvio attraverso l'art. 78 della legge n. 388/2000 ma purtroppo nei limiti dei finanziamenti stabiliti e solo per le attività svolte e documentate a far tempo dall'8/10/1993

- Fermo restando che non è stato mai condiviso il fatto che lavori usuranti ante ottobre 1993 non dovessero essere considerati per acquisire le agevolazioni di legge; che si sia agito con ritardo a livello legislativo e qualche volta anche come parti sociali per superare problemi di copertura contributiva e/o di finanziamento per consentire l'attuazione della legge, il fatto che il comma 11, lettera C, preveda che la materia debba rientrare nei previsti decreti legislativi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge 243 (aprile 2006) dovrà essere colta l'occasione per una chiara e definitiva normazione della problematica. Rientrando il tutto nel discorso più complessivo del completamento della armonizzazione previsto dal comma 11, dovrebbe anche essere agevolato un costruttivo confronto tra le parti sociali e le categorie particolarmente interessate. (Circa la normativa sui lavori usuranti si vedano le norme e disposizioni contenute nella circ. n. 115 del 2001 emessa dall'INPS).
- Le tre tematiche contenute nella presente scheda, tutte di primaria valenza sociale, non possono però essere affrontate e risolte all'insegna della riduzione dei costi come più volte ribadito nei vari commi della legge 243/2004.

Per queste tre questioni occorre in ogni caso trovare le risorse e partire dal presupposto che una buona, complessiva e duratura riforma della previdenza non può solo essere realizzata con la semplice ricerca di una minor spesa.

Scheda n°8

- Contributo di solidarietà:
comma 2 lettera u)
- Suddivisione Assistenza/Previdenza:
comma 2, paragrafo 11, lettera n)

Contributo di solidarietà

Comma 2

u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;

Suddivisione Assistenza/Previdenza

Comma 2, paragrafo 11

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;

OSSERVAZIONI

Quanto previsto, in via sperimentale, dal comma 2, lettera u) per un periodo tra il 1-1-2007 e il 31-12-2015, di portare il già operante contributo di solidarietà dal 3 al 4 per cento, appare come il classico modo di non affrontare un problema serio che esiste da molti anni e che per la sua soluzione si è persa l'occasione nella formulazione della legge n° 335/95 e successivi decreti legislativi attuativi.

Con pensioni superiori a 25 (venticinque volte il trattamento minimo) non vi è contributo di solidarietà che regga. Il vero problema sta a monte: le normative dei vari Fondi o Gestioni **NON** devono consentire la liquidazione di pensioni oltre certi livelli.

Ovviamente occorre tener conto della pregressa contribuzione, delle modalità di calcolo che il legislatore, nei vari periodi ha consentito; non ha modificato, ecc. ecc. .

Considerato che la nuova legge 243/04 prevede il completamento della armonizzazione, molto prima della entrata in vigore in via sperimentale del contributo del 4 per cento, sarebbe opportuno porre rimedio a certe esagerazioni in tale contesto.

Il comma 2, lettera u) fa riferimento, praticamente, all'intero panorama delle prestazioni previdenziali nelle sue più variegate formulazioni. Sono compresi i trattamenti dei dipendenti delle Regioni a statuto speciale, delle province autonome, ecc. ecc.

Peccato che il legislatore (in questo caso l'intero Parlamento) i Sigg. Deputati e Senatori si siano scordati di inserire le loro vistose rendite pensionistiche tra quelle da sottoporre al contributo di solidarietà.

Circa la suddivisione Assistenza/Previdenza il problema dovrebbe essere di facile soluzione se vi sono le concrete volontà politiche. I vari Enti previdenziali questi dati li conoscono da anni e ne possono fare una precisa e globale elencazione. La vera questione sta nel suddividere l'assistenza che viene elargita agli assicurati e ai pensionati da quella, anch'essa determinabile, che viene elargita, con le formule più stravaganti, alle aziende.

Precisato quanto sopra, ne consegue che con le opportune modalità, dovrebbero essere trovate le risorse attraverso la fiscalità generale, alla quale tutti portino un proporzionale contributo all'assistenza nelle sue molteplici formulazioni, in base ai propri redditi

Scheda n° 9

- Armonizzazione:
comma 2, lettera q)
comma 10,
comma 11, lettere a) e b)

Armonizzazione

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

OSSERVAZIONI

Sostanzialmente, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge 243 sono previsti vari decreti legislativi che dovrebbero completare nei fatti l'armonizzazione delle norme dei vari fondi e gestioni, come previsto dalla legge n. 335/1995.

Si annota che la necessità di completare l'armonizzazione è conseguenza della precedente incompleta fase di Decreti Legislativi dopo la legge 335/1995 e anche della avvenuta soppressione di alcuni Fondi speciali, quali Elettrici, Telefonici, Ferrotranvieri, Dirigenti, Ferrovieri, ecc. avvenuta con modalità in molti casi incoerenti con l'ipotetico traguardo di una vera armonizzazione.

Certamente, la questione di particolari norme in tema di usura per peculiarità di alcuni settori andranno tenute presenti.

In tema di modalità di calcolo delle pensione a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, occorre una approfondita rivisitazione delle norme pregresse e la conseguente formulazione di nuove norme che armonizzino il sistema di calcolo eliminando le sperequazioni ancora esistenti.

In tema di potenziamento di benefici agevolativi per le lavoratrici madri, occorrerà un complessivo approfondimento sulle questioni rimaste aperte nei vari fondi e gestioni anche dopo la emanazione del Decreto Legislativo n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità.

Non si comprende infine come possa essere legato "alle disponibilità finanziarie" la decorrenza (finestra) della pensione per assicurati con 40 anni di anzianità contributiva stante il fatto che già con le norme attuali e le modalità di calcolo della pensione (max 2080 settimane) è assurdo che un assicurato sprechi vari mesi di contribuzione che non si traducono in maggior beneficio pensionistico in attesa della finestra di pensionamento.

Si elimini da subito il massimale di 2080 settimane e dell'80 per cento di rendimento. Automaticamente si risolve il problema della decorrenza della pensione ed in più si agevola la maggior permanenza in attività dei lavoratori interessati.

In questo quadro appare assolutamente assurda la disposizione (art. 1, comma 20, della Legge 335/95) che ai fini dell'ottenimento della pensione contributiva con 40 anni di contribuzione, vengano esclusi dal computo i periodi di versamenti volontari e quelli di riscatto laurea, quasi fossero stati accreditati con onere a carico dello Stato.

Scheda n° 10

- Testo unico:
commi 50, 51, 52, 53.
- Nucleo di valutazione:
commi 21, 22.

Testo unico

50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nucleo di valutazione

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

OSSERVAZIONI

L'ipotesi che entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 243 possa essere redatto un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, con le caratteristiche indicate dal comma 50, ed eventualmente con i previsti tempi supplementari di altri 12 mesi per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti medesimi, si può considerare, in linea di principio un traguardo di primaria importanza per il pianeta previdenza.

I temi da unificare (ovvero armonizzare) sono tra i più importanti che sino ad oggi si è soltanto riusciti a scalfire con provvedimenti che hanno risentito marcatamente di interessi particolari che non è più giustificabile esistano per il prossimo futuro.

Testo unico e armonizzazione indicata nella precedente scheda n. 9 sono da ritenere i veri capisaldi della legge 243 e quindi fondamentali se entro breve si potrà avere una diversa previdenza pubblica nel nostro Paese e il tutto raccordato a concrete iniziative di Previdenza complementare che in parallelo trovi effettiva realizzazione.

Scheda n° 11

- Fondi professionali:
commi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Fondi professionali

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari”.

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: “l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;”.

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

OSSERVAZIONI

Il dibattito a livello politico / parlamentare per la riforma delle professioni indubbiamente si raccorda con quanto previsto dalla legge 243, commi dal 34 al 40.

All'interno dei vari Fondi professionali, da qualche anno si sono stabilite notevoli modifiche circa le norme per l'ottenimento delle prestazioni; per le modalità di calcolo, con specifico orientamento al sistema contributivo; sono state stabilite modifiche circa le possibilità o meno di ottenere il rimborso dei contributi non utilizzabili.

Sempre nei vari Fondi professionali vi è particolare fermento ed emergono svariati pareri circa le nuove norme sulla Totalizzazione.

Riteniamo fondamentale il ruolo dei Ministeri vigilanti per evitare che tra questi Fondi fiorisca un ginepraio di norme che, pur nel rispetto della loro autonomia finanziaria, creino in tale ambito quanto nel sistema generale obbligatorio si tenta ora di armonizzare.

Appare peraltro non condivisibile la corsa al fondo professionale di micro categorie che pensano di avere requisiti per sganciarsi dalla iscrizione alla previdenza obbligatoria.

Scheda n° 12

- Personale artistico Enti Lirici:
comma 54
- Contenzioso di pensionati Fondi sostitutivi:
comma 55.

Personale artistico Enti Lirici

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Contenzioso di pensionati Fondi sostitutivi

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

Scheda n° 13

- Previdenza complementare; TFR; Decontribuzione:
Comma 2, lettera e), più punti successivi sino a lettera l)

Comma 2 da lettera e) a lettera l)

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare

strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio.